

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile.

Il Consorzio è denominato "APULIA IS GOOD".

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Al Consorzio potranno essere ammessi altri Consorziati con le modalità in appresso previste.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 2

Il Consorzio si propone l'istituzione e la gestione di una organizzazione centralizzata comune per lo svolgimento dei servizi di interesse dei consorziati col fine di realizzare economie nei costi di gestione e di promuovere ed acquisire professionalità e tecniche manageriali a vantaggio prevalente, ma non esclusivo, dei consorziati.

Il Consorzio, pertanto, svolge ogni qualsiasi attività, sia in Italia che all'estero, di esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla ed in particolare si propone in via esemplificativa e non esaustiva di:

--- promuovere, organizzare e gestire congressi, mostre, manifestazioni e fiere di carattere culturale, scientifico, commerciale, artigiano, industriale e turistico in Italia ed all'estero;

--- promuovere attività ed iniziative editoriali, in Italia e all'estero;

--- valorizzare e promuovere l'ambiente, la cultura e le tradizioni del territorio in cui i consorziati operano, in Italia e all'estero;

--- proporre e gestire servizi tecnologici, di promozione e qualificazione professionale, di gestione avanzata e moderna delle imprese consorziate e quant'altro si reputi conveniente per la qualificazione dell'offerta, in Italia e all'estero;

--- favorire e promuovere in Italia e all'estero il settore agroalimentare ed in particolare la cucina, le dimostrazioni, la degustazione, la ristorazione dell'arte culinaria italiana nelle sue varie espressioni;

--- acquisire ordinativi e immettere sul mercato quanto offerto dai consorziati, in Italia e all'estero;

--- organizzare e partecipare a manifestazioni promozionali, svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, approntare e predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, in Italia e all'estero;

--- promuovere ed organizzare visite di operatori, giornalisti e propagandisti italiani ed esteri, in Italia e all'estero;

--- svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, in Italia e all'estero;

--- esercitare il controllo qualitativo e sulle prestazioni delle relative garanzie di qualità per quanto offerto dalle imprese consorziate, in Italia e all'estero.

Il Consorzio potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà acquistare beni strumentali, acquisire, costruire e gestire immobili da utilizzare quali centri per le attività dei consorziati, partecipare a gare ed appalti su mercati nazionali e su quelli esteri, potrà assumere sia direttamente che indirettamente, in conformità di legge, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

Esso potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti sia per conto di tutti, di alcuni o del singolo consorziato, sia in nome e per conto proprio, ritenuti necessari e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, preventivamente autorizzato da apposita assemblea dei consorziati, fornire i propri servizi anche a terzi non consorziati facendo pagare un corrispettivo.

Il consorzio non può distribuire gli utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Gli eventuali utili saranno finalizzati principalmente alla valorizzazione ed alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Per il finanziamento dell'attività di ricerca e nell'ambito dell'attività di cui sopra il Consorzio potrà richiedere le agevolazioni eventualmente previste dalle leggi italiane e dalle norme dell'Unione Europea.

TITOLO III

DURATA - SEDE

ARTICOLO 3

La durata del Consorzio, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, è stabilita sino al trentuno dicembre duemilaventicinque e, comunque, fino alla completa definizione di eventuali obbligazioni o pendenze consortili siano esse attive che passive ancora in essere al momento della scadenza.

ARTICOLO 4

Il Consorzio ha sede, ed ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi, in Bari, a via Brancaccio n. 10.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati possono essere istituite altre sedi operative sia in Italia che all'estero.

TITOLO IV

FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 5

Il Fondo Consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun Consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati dall'Assemblea dei Consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun Consorziato può avere una quota di partecipazione superiore al venti per cento del Fondo Consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V
ORGANI DEL CONSORZIO E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 6

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio.

ARTICOLO 7

La rappresentanza del Consorzio in giudizio e nei rapporti con i terzi è attribuita al Presidente del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

L'Ufficio del Presidente ha sede presso la sede del Consorzio.

ARTICOLO 8

Tutte le cariche consortili sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione dell'incarico.

TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 9

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Consorziati. Ciascun Consorziato dispone di un voto, qualunque sia il valore della sua quota nel Fondo Consortile.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente;
- b) approvare la situazione patrimoniale del Consorzio;
- c) deliberare il regolamento interno;
- d) definire le modalità di attuazione dell'oggetto consortile, l'organizzazione del Consorzio e le relative strutture operative;
- e) stabilire il piano annuale delle spese generali di gestione;
- f) deliberare sulle questioni sottoposte alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- b) deliberare sullo scioglimento del Consorzio;
- c) nominare i liquidatori e conferire i relativi poteri;
- d) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea si riunisce presso la Sede consortile, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno su iniziativa del Consiglio Direttivo, in tempo utile ai fini degli adempimenti di legge per l'approvazione della situazione patrimoniale.

Inoltre, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio e, comunque entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, inviata al Presidente, da uno o più Consorziati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Fondo Consortile.

ARTICOLO 11

La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a cura del Vicepresidente.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da spedire ai Consorziati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Consorziati ed i componenti il Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 12

Ogni Consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea da persona munita di delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Consorziati e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei Consorziati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Consorziati.

ARTICOLO 13

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dai Consorziati presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tuttavia, le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento del Consorzio devono risultare da verbale redatto da un Notaio.

I verbali delle deliberazioni assembleari sono conservati nella sede del Consorzio a cura del Presidente del Consorzio, il quale provvede ogni volta ad inviarne copia ad ogni Consorziato.

TITOLO VII
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- redigere la situazione patrimoniale in conformità di legge, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea il regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Segretario ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- determinare l'ammontare della quota d'iscrizione;
- proporre all'Assemblea la reintegrazione del Fondo Consortile;
- definire la politica dei prezzi relativa alla diversa tipologia di servizi e prodotti da offrire sul mercato ed ai Consorziati;
- deliberare la stipulazione di contratti e di convenzioni con soggetti pubblici e privati, con consulenti esterni e con professionisti finalizzati alla realizzazione dell'attività del Consorzio;
- deliberare gli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei

suoi membri. La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili; possono essere scelti anche al di fuori dei Consorziati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

TITOLO VIII

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

ARTICOLO 15

Al Presidente sono conferite le seguenti attribuzioni:

- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- richiedere, per il finanziamento delle attività del Consorzio, le agevolazioni eventualmente previste dalle leggi italiane e/o dalle normative comunitarie;
- porre in essere rapporti di conto corrente con gli istituti di credito e farvi depositi e prelievi; effettuare e ricevere pagamenti; emettere, girare, esigere e quietanzare assegni circolari e bancari; esigere crediti rilasciandone quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o organismi riconosciuti;
- su delibera del Consiglio Direttivo, sottoscrivere proposte, offerte, domande ed istanze e stipulare atti, contratti,

convenzioni ed accordi rientranti nell'oggetto consortile;
- sottoscrivere inoltre qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili e per l'attività del Consorzio;
- nominare, su delibera del Consiglio Direttivo, mandatari per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO IX
PRESTAZIONI DEI CONSORZIATI - GARANZIE

ARTICOLO 16

I Consorziati sono direttamente responsabili, sotto qualsiasi aspetto, sia economico sia tecnico, delle prestazioni eseguite o da eseguirsi per il Consorzio, nell'ambito dei contratti da questo stipulati nell'interesse dei Consorziati.

ARTICOLO 17

I Consorziati sono tenuti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio con i contratti da esso stipulati nell'interesse dei Consorziati stessi, nei modi e nei termini ivi prescritti, ed a prestare le garanzie che dovessero essere richieste.

TITOLO X
AMMISSIONE
ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di nuovi Consorziati che devono essere piccole o medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del Codice Civile, od imprese artigiane di cui alle Legge 8 agosto 1985 n. 443.

Chi intende essere ammesso come Consorziato deve farne domanda scritta al Consorzio, dichiarando di possedere i predetti requisiti.

I nuovi Consorziati sono tenuti a:

- a) sottoscrivere una quota di partecipazione al Fondo Consortile determinata in euro 2.100,00 (duemilacenti);
- b) versare la quota di iscrizione da determinarsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

I Consorziati non possono recedere dal Consorzio fintantoché le obbligazioni derivanti dagli impegni assunti dal Consorzio nell'interesse degli stessi richiedenti il recesso non siano state estinte o adempiute.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, il Consorziato che intende recedere deve darne comunicazione al Presidente del Consorzio e agli altri Consorziati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il recesso diventa efficace il primo giorno successivo alla scadenza di un periodo di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'ultima raccomandata.

In caso di recesso, la quota di partecipazione al Fondo Con-

sortile del Consorziato receduto va destinata a riserva.

ARTICOLO 20

Possono costituire motivi di esclusione di un Consorziato dal Consorzio:

- a) il grave inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni dedotte nel presente Statuto, incluso il mancato versamento dei contributi al Fondo Consortile;
- b) il grave inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico nel corso dell'esecuzione dell'attività del Consorzio;
- c) l'assoggettamento del Consorziato a procedura concorsuale;
- d) la conclusione da parte del Consorziato di un accordo con i suoi creditori, diretto a garantire la moratoria dei suoi debiti;
- e) la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione al Consorzio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata.

In caso di esclusione, la quota di partecipazione al Fondo Consortile del Consorziato escluso va destinata a riserva.

TITOLO XI

ESERCIZIO ANNUALE - SITUAZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 21

L'esercizio annuale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale in conformità di legge.

L'Assemblea per l'approvazione è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. La situazione patrimoniale approvata dall'Assemblea viene depositata nei modi di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e stabilisce le norme per la liquidazione, conformandosi al seguente principio: quanto eventualmente avanzasse sul Fondo Consortile, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, viene restituito ai Consorziati aventi tale qualità al momento dello scioglimento nei modi che verranno definiti con apposito regolamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche a seguito dello scioglimento, utili o avanzi netti di gestione sotto qualsiasi forma ai consorziati.

TITOLO XIII

OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO 23

Oltre che alle disposizioni del presente contratto ciascun Consorziato è obbligato a conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consorziato si obbliga altresì a fornire agli Organi

Consortili tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

TITOLO XIV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

ARTICOLO 24

Qualsiasi controversia concernente il presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale, il quale giudicherà in via rituale e secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Bari.

Sede dell'arbitrato sarà Bari.

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.